

COMUNE DI MONTEPARANO

PROVINCIA DI TARANTO

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AMBULANTE

Approvato con Delibera di C.C. n. 115 del 19/11/1984

COMUNE DI MONTEPARANO

PROVINCIA DI TARANTO

Il presente regolamento,

- adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. _____ in data _____
- pubblicato, unitamente alla predetta deliberazione, all'Albo pretorio in data _____ giorno _____;
- esaminato, unitamente alla predetta deliberazione, dal Comitato regionale sugli atti degli Enti Locali con presa atto n. _____ in data _____
- ripubblicato, unitamente alla predetta deliberazione munita degli estremi di presa atto su citata, all'Albo pretorio, per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ compresi ;

è entrato in vigore il giorno _____ , primo giorno del mese successivo all'ultimo giorno di ripubblicazione.

Monteparano, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visto: IL SINDACO

COMUNE DI MONTEPARANO

PROVINCIA DI TARANTO

TITOLO I - DEL MERCATO SETTIMANALE AMBULANTE

CAPO I - DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE DA DESTINARE AL MERCATO

ART. 1 - ISTITUZIONE E DEFINIZIONE DEL MERCATO SETTIMANALE AMBULANTE A POSTI FISSI.

E' istituito il mercato settimanale da svolgersi da parte dei commercianti ambulanti per la vendita al minuto di merci. La vendita deve essere effettuata mediante banchi ed attrezzature mobili da installare in posti fissi predeterminati ed insistenti su spazi ed aree pubbliche. Lo svolgimento di detto mercato ha luogo il sabato di ogni settimana.

In casi eccezionali, contingibili ed urgenti, il Sindaco ha facoltà di disporre, con ordinanza motivata lo svolgimento del mercato in altro giorno della settimana, dandone ampia e sufficiente pubblicità, anche nei comuni vicini.

ART. 2 - AREE E SPAZI PUBBLICI DESTINATI ALLO SVOLGIMENTO DEL MERCATO.

Il mercato deve obbligatoriamente svolgersi sulle aree e spazi pubblici individuati e delimitati dal Consiglio Comunale.

Una zona del mercato è riservata agli operatori agricoli che vendono direttamente al minuto ai consumatori i propri prodotti.

Il mercato è suddiviso in settori omogenei, in ciascuno dei quali sono raggruppati i venditori degli stessi generi merceologici, tenendo comunque distinti i generi alimentari dai non alimentari.

In casi eccezionali, contingibili ed urgenti, il Sindaco ha facoltà di disporre, con ordinanza motivata, modifiche alla ubicazione totale o parziale del mercato.

COMUNE DI MONTEPARANO

PROVINCIA DI TARANTO

ART. 3 - POSTI FISSI DI VENDITA

Per posto fisso di vendita si intende lo spazio o posteggio assegnato a ciascun operatore per lo svolgimento della propria attività commerciale mediante il banco e/o le attrezzature mobili di vendita e le merci.

Nell'area di mercato è consentito agli operatori di tenere i propri autoveicoli a condizione che gli stessi rimangano entro lo spazio assegnato per la vendita.

Le aree e gli spazi da adibire al mercato sono suddivisi in posta da riportare su apposita planimetria da approvarsi dal Consiglio Comunale.

Le dimensioni dei posti di vendita sono uguali nell'ambito di ciascun settore merceologico come di seguito specificato:

SETTORE MERCEOLOGICO	FRONTE ml.	PROFONDITA' ml.	SUPERFICIE mq.
alimentari	6,00	3,00	18,00
frutta e verdura	5,00	2,00	10,00
tessuti/confezioni	6,00	3,00	18,00
maglieria/merceria	4,00	3,00	12,00
pelletteria e cappelli	4,00	3,00	12,00
calzature	6,00	3,00	18,00
bigiotteria	2,00	2,00	4,00
casalinghi	7,00	3,00	21,00
detersivi	4,00	3,00	12,00
altri	2,00	2,00	4,00

Tali dimensioni possono essere ridotte in relazione alla ampiezza delle aree e spazi pubblici disponibili ed alle esigenze della circolazione stradale e dell'ordine pubblico.

I singoli posti sono separati tra loro da uno spazio libero fisso di almeno cinquanta centimetri per tutta la profondità.

Il banco nonché tutte le attrezzature utilizzati per la vendita devono rimanere contenuti, anche per l'altezza degli stessi, nell'ambito della superficie dello spazio assegnato.

COMUNE DI MONTEPARANO

PROVINCIA DI TARANTO

Tutte le attrezzature non possono comunque superare l'altezza di mt. 2,20.

Sul fronte delle attrezzature di vendita non possono pendere merci o altro ad un'altezza inferiore a quella di cui al precedente comma.

Gli spazi laterali e quelli antistanti i posti di vendita devono comunque essere lasciati sgombri per consentire il libero passaggio.

CAPO II - DELL'ASSEGNAZIONE DEI POSTI

ART. 4 - REGISTRO DEGLI OPERATORI

Presso il Comune è tenuto un apposito registro nel quale sono iscritti, su loro istanza, gli operatori che hanno titolo per l'assegnazione di un posto a carattere continuativo nell'ambito del mercato.

L'assegnazione dei posti a carattere continuativo nel mercato è effettuata sulla base dell'iscrizione al registro di cui al precedente comma e con le modalità di cui ai successivi articoli.

ART. 5 - ASSEGNAZIONE DEI POSTI

I posti di vendita sono assegnati dal Sindaco ai commercianti titolari di licenza ambulante in base alle effettive disponibilità degli stessi posti nell'ambito di ciascun settore merceologico.

L'assegnazione del posto avviene, nell'ordine di precedenza determinato dalla data di iscrizione nel registro di cui al precedente art.4, tramite la scelta dello stesso posto da parte dell'operatore commerciale.

In fase di prima assegnazione è consentito di procedere tramite sorteggio.

Sulla concessione di assegnazione del posto a carattere continuativo sono indicati, oltre alle complete generalità dell'ambulante, anche gli estremi della licenza per l'esercizio del commercio ambulante, i generi delle merci che possono essere vendute, il settore merceologico, il numero del posto e la superficie assegnata, nonché la durata della concessione.

Tale concessione ha la durata di un triennio scadente co-

COMUNE DI MONTEPARANO

PROVINCIA DI TARANTO

munque il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello del rilascio, e può essere rinnovata mediante apposita istanza, da presentare entro un mese dalla data di scadenza.

Non può essere assegnato più di un posteggio per ciascun operatore ambulante.

Gli ambulanti che si trovino in rapporto di parentela o affinità entro il quarto grado civile non possono essere assegnatari di posti contigui.

ART. 6 - NORME TRANSITORIE PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTI

In deroga a quanto previsto dal precedente art.5, hanno diritto di essere iscritti nel registro di cui al precedente art.4, con precedenza rispetto agli altri operatori, gli ambulanti in possesso di licenza di commercio rilasciata da questo Comune e gli agricoltori che abbiano terreni nell'agro di questo Comune, nonché gli ambulanti che operano attualmente e continuativamente nel mercato di cui trattasi.

ART. 7 - SOSPENSIONE E DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE DEI POSTI

Il Sindaco può disporre, sentita la Commissione per il commercio ambulante, con apposito provvedimento motivato da notificarsi all'interessato, la sospensione fino ad un massimo di sei mesi nei casi di ripetuta violazione delle norme del presente regolamento o delle leggi che disciplinano l'esercizio del commercio ambulante, nonché la decadenza dall'assegnazione del posto nell'ambito del mercato nei casi di seguito specificati:

- perdita dei requisiti soggettivi o oggettivi per l'esercizio del commercio ambulante;
- per cessione dell'uso o sostituzione nel godimento del posteggio assegnato nel mercato a favore di altro operatore;
- per mancata occupazione del posto assegnato per quattro giornate di mercato continuative o per tredici giornate anche discontinue nell'arco di un anno solare.

Ai fini di quanto sopra l'Ufficio di polizia tiene uno schedario aggiornato, sul quale annota le assenze e le contravvenzioni elevate.

La sospensione o la decadenza non determinano nell'assegnatario del posto il diritto ad alcun rimborso di somme versate a questo Comune a qualunque titolo, né ad alcun ristoro di eventuali danni scaturenti da detti provvedimenti.

COMUNE DI MONTEPARANO

PROVINCIA DI TARANTO

Nel caso di assenze giustificate da seri e comprovati motivi, il Sindaco, sentito il parere della Commissione per il commercio ambulante, può autorizzare la conservazione del posto.

In deroga a quanto sopra prescritto, gli agricoltori possono non assentarsi dal mercato, a causa di insufficiente produzione, fino ad un massimo di sei mesi continui senza incorrere nella decadenza dell'assegnazione del posto.

ART. 8 - TRASMISSIONE DELLA CONCESSIONE DELL'ASSEGNAZIONE DEL POSTO

Il posto assegnato con carattere di continuità deve essere gestito, ai sensi dell'art. 16 - 2° comma - del D.M. 15 gennaio 1977, direttamente dal titolare della concessione di assegnazione o dal rappresentante di cui all'art. 4 della Legge 19 maggio 1976, n. 398.

Per quanto concerne il passaggio della concessione di posteggio al subentrante nell'attività di commercio si applica l'art. 8 del D.M. 15 gennaio 1977.

ART. 9 - MIGLIORIE NELL'ASSEGNAZIONE DI POSTI

Gli assegnatari di posti di vendita a carattere continuativo, nel caso si liberassero altri posti nel medesimo settore merceologico, possono presentare domanda onde ottenere il trasferimento dell'assegnazione da uno ad altro posto.

Tali domande di migliorie hanno la precedenza rispetto alle domande di nuova assegnazione.

ART. 10 - ASSEGNAZIONE GIORNALIERA DEI POSTI VACANTI

I posti assegnati con carattere continuativo che non siano occupati entro le ore 8,30, nei mesi da ottobre a maggio, ed entro le ore 8,00, nei mesi da giugno a settembre, nonché i posti non ancora assegnati sono considerati disponibili per l'assegnazione giornaliera.

L'assegnazione giornaliera è riservata a coloro che hanno presentato domanda per ottenere un posto a carattere continuativo nel mercato stesso e poi agli altri ambulanti che frequentano saltuariamente il mercato, seguendo l'ordine di richiesta.

COMUNE DI MONTEPARANO

PROVINCIA DI TARANTO

ART. 11 - TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

La tariffa della tassa per l'occupazione del suolo pubblico dovuta dagli operatori di mercato è determinata ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Inoltre, è dovuto un ulteriore importo pari a quello della tariffa base per ogni metro quadrato del posto assegnato, quale corrispettivo per la pulizia delle aree pubbliche destinate al mercato.

Per i posti assegnati con carattere continuativo la tassa è pagata col sistema dell'abbonamento trimestrale, in via anticipata.

Il mancato pagamento della quota trimestrale di abbonamento entro il 15° giorno del primo mese del trimestre per cui è dovuta comporta la revoca della assegnazione del posto, disposta con provvedimento motivato del Sindaco.

Per i posti assegnati giornalmente la relativa tassa è pagata giornalmente.

Alla riscossione della predetta tassa il Comune provvede a mezzo dei vigili urbani o di altri dipendenti o incaricati all'uopo autorizzati, i quali rilasciano apposita ricevuta di versamento.

CAPO III - DELLO SVOLGIMENTO DEL MERCATO

ART. 12 - NORMATIVA APPLICABILE

Gli operatori commerciali esercenti nell'ambito del mercato sono tenuti ad osservare le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia, nonché le ordinanze del Sindaco e le prescrizioni esecutive impartite dai vigili urbani.

Nel mercato è vietato ogni attività o riunione avente uno scopo diverso dalla vendita.

ART. 13 - ESTREMI DELLA LICENZA

Ogni venditore ambulante ha l'obbligo di essere munito di apposita licenza di commercio che deve mostrare ogni qual volta ne sia richiesto dai vigili urbani.

Inoltre, è fatto obbligo di tenere esposto ed in modo ben visibile un documento dal quale risultino gli estremi della

COMUNE DI MONTEPARANO

PROVINCIA DI TARANTO

licenza amministrativa al commercio ambulante, dell'iscrizione nel Registro delle ditte tenuto presso la Camera di commercio e dell'iscrizione nel Registro di cui al precedente art.4.

ART. 14 - PRESCRIZIONI SANITARIE

Gli ambulanti sono soggetti a tutte le prescrizioni emanate dalle autorità sanitarie competenti.

Non è ammessa, comunque, sullo stesso banco la vendita promiscua dei generi alimentari e dei non alimentari, a meno che i primi non siano pre-confezionati.

ART. 15 - PUBBLICITA' DEI PREZZI

Il venditore deve applicare in modo ben visibile i cartellini segna prezzi su tutti i generi per i quali la legge fissa il relativo obbligo.

Il venditore non può rifiutare la vendita della merce esposta al pubblico nella quantità richiesta.

ART. 16 - COLLOCAMENTO DELLE DERRATE ALIMENTARI

Le derrate alimentari poste in vendita sul mercato devono essere tenute tutte in vista del pubblico, in modo che possano essere ispezionate agevolmente dagli agenti e dai funzionari sanitari addetti al mercato ed alla vigilanza. Le citate derrate non possono essere collocate direttamente sul suolo, ma su banchi appositamente attrezzati, aventi altezza dal suolo non inferiore a ottanta centimetri, fatta eccezione per i prodotti agricoli i quali possono essere collocati ad un'altezza inferiore.

E' fatto divieto di porre in vendita derrate alimentari o bevande non atte al consumo o comunque non conformi alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari sanitarie.

ART. 17 - VENDITA DI POLLAME E DI CONIGLI

Nel mercato è proibito uccidere o spennare il pollame ed eviscerare polli o conigli; è altresì vietato indossare grembiuli insanguinati alla vista del pubblico.

I polli dovranno essere posti in vendita già spennati ed eviscerati, i conigli già spellati, liberati dalle parti distali degli arti ed accuratamente eviscerati.

COMUNE DI MONTEPARANO

PROVINCIA DI TARANTO

ART. 18 - DIVIETI DI VENDITA

E' vietata la vendita di vino, di bevande alcoliche e di generi facilmente infiammabili.

Le merci di cui è vietata la vendita sono sequestrate. Non è consentita la vendita delle merci non contemplate nella licenza di commercio ambulante.

ART. 19 - ILLUSTRAZIONE DELLE MERCI

E' fatto divieto di effettuare la vendita di qualsiasi merce mediante " illustrazione " verbale in modo tale da arrecare disturbo agli altri operatori commerciali ed alla quiete pubblica in genere.

A tale scopo non è consentito fare uso di qualsiasi tipo di apparecchio per la amplificazione del suono.

ART. 20 - ORARIO DEL MERCATO

L'orario di svolgimento del mercato durante tutto l'anno è il seguente :

apertura: ore 7,00 chiusura: ore 13,00 Non è ammessa la vendita di alcun genere di merce fuori del sopracitato orario.

Al fine di consentire ai venditori di sistemare i banchi e la propria merce, il posto di vendita può essere occupato non oltre due ore antecedenti l'orario di inizio del mercato.

Ciascun posto di vendita deve essere lasciato completamente sgombro da attrezzature e dalle merci entro un'ora dallⁱ orario di chiusura del mercato.

Al fine di sgomberare il proprio posto di vendita l'operatore può accedere all'interno del mercato con il suo automezzo soltanto dopo l'orario di chiusura del mercato, salvo che non sia appositamente autorizzato da un vigile urbano.

ART. 21 - PULIZIA DEL POSTO

Ciascun venditore ha l'obbligo di tenere e di lasciare il proprio posto completamente libero da qualsiasi rifiuto e ben pulito.

ART. 22 - ATTI DANNOSI AGLI IMPIANTI DEL MERCATO

I venditori ambulanti devono avere cura di non danneggiare

COMUNE DI MONTEPARANO

PROVINCIA DI TARANTO

deteriorare o insudiciare gli impianti del mercato ed in particolare di manomettere in qualsiasi modo il suolo. E' altresì vietato depositare rifiuti presso le fontanelle pubbliche o comunque ingombrare lo spazio ad esse adiacenti; nel fare uso delle fontanelle si dovrà avere cura di non compromettere il loro regolare funzionamento.

I contravventori, oltre ad essere passibili delle sanzioni amministrative previste dal presente regolamento, sono tenuti a risarcire i danni derivati dagli atti compiuti.

ART. 23 - FURTI ED INCENDI

L'Amministrazione comunale non è tenuta a rispondere dei danni che dovessero derivare da eventuali furti o incendi che si verificassero all'interno del mercato.

CAPO IV - DELLE FIERE

ART. 24 - ISTITUZIONE

l'istituzione di una o più fiere è di competenza del Consiglio comunale, previo parere obbligatorio ma non vincolante delle commissioni comunali per il commercio ambulante e per il commercio fisso.

Col provvedimento di istituzione dovrà essere stabilita la ubicazione e l'ampiezza della/e fiera/e, nonché le modalità di accesso per gli ambulanti diversi da quelli che frequentano assiduamente il mercato settimanale, i quali hanno diritto durante le fiere a conservare il proprio posto di vendita.

CAPO V - DELL'AMBITO ITINERANTE

ART. 25 - LIMITI SPAZIALI E TEMPORALI

L'esercizio del commercio ambulante con mezzi itineranti è vietato nei seguenti casi:

- a) in tutti i giorni domenicali e festivi ;
- b) in tutti i giorni feriali dalle ore 13,00 alle ore 16,00 e dopo l'ora di chiusura dei negozi sino alle ore 7,00 del mattino seguente;

COMUNE DI MONTEPARANO

PROVINCIA DI TARANTO

- c) a meno di dieci metri dagli incroci;
- d) il sabato e comunque il giorno di mercato o di fiera, in tutte le vie da cui si accede direttamente alla zona di mercato o di fiera;
- e) sempre e comunque in via Roma;
- f) nelle vie e nelle piazze ove si svolgono manifestazioni e cerimonie civili e religiose.
- g) Il Sindaco può in casi eccezionali e contingibili introdurre ulteriori limitazioni, con ordinanza motivata, a tutela dell'ordine pubblico e della circolazione stradale.

ART. 26 - NORME APPLICABILI

Al commercio ambulante sono applicabili, in quanto compatibili, le norme previste dal presente regolamento per il commercio ambulante da svolgersi nell'ambito del mercato settimanale.

CAPO VI - DELL'AMBULANTATO OCCASIONALE A POSTO FISSO

ART. 27 - DELL'AUTORIZZAZIONE

Il Sindaco ha facoltà di autorizzare la vendita occasionale nei giorni festivi, mediante banchi a posto fisso, di noccioline, di giocattoli, dolciumi ed altra merce simile, purché siano salvaguardati l'ordine pubblico e la circolazione stradale.

ART. 28 - LIMITI SPAZIALI E TEMPORALI

Il commercio ambulante occasionale con posto fisso deve essere svolto esclusivamente nell'ambito del posto assegnato con l'autorizzazione sindacale e del seguente orario: dalle ore 7,00 alle ore 24,00.

ART. 29 - NORME APPLICABILI

Al commercio ambulante di cui al precedente articolo 27 si applica la normativa prevista dal presente regolamento per il commercio ambulante espletato nell'ambito del mercato settimanale, in quanto compatibile.

COMUNE DI MONTEPARANO

PROVINCIA DI TARANTO

CAPO VII - ALTRE NORME COMUNI

ART. 30 - SANZIONI

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento, salvo che non siano già sanzionate da altre disposizioni legislative e regolamentari statali o regionali, sono punite con la sanzione amministrativa fino a lire un milione, con l'applicazione delle procedure previste dagli artt. 106 e seguenti del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n.383 e della Legge 24 novembre 1981, n.689.

E' consentito il pagamento della somma di lire diecimila a mani dell'agente accertatore quale sanzione liberatoria.

ART. 31 - RINVIO AD ALTRE NORME

Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nelle leggi e regolamenti in materia.

ART. 32 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del **mese** successivo a quello dell'ultimo giorno di ripubblicazione per quindici giorni all'Albo pretorio di questo Comune.